



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115

Cell. 329-0692863

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 5 Giugno 2015

Prot. n. 121/15

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Francesco Antonio Musolino**

**Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi**

**Al Direttore Centrale per la Formazione
Dipartimento Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi**

**Al Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.
Dott. Darco Pellos**

**e p.c. Al Sottosegretario di Stato per l' Interno
On.le Gianpiero Bocci**

Oggetto: Bozza circolare "attività di mantenimento e/o re-training nelle abilitazioni operative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" – Osservazioni del CONAPO.

La presente in riferimento alla [bozza di circolare](#) in oggetto, trasmessaci con nota prot. n. 4957 datata 21.05.2015 dell' Ufficio Relazioni sindacali di codesto Dipartimento.

A riguardo spiace constatare che il lavoro che il Sottosegretario di Stato On.le Bocci aveva promesso in sede di procedura di conciliazione a seguito dello [stato di agitazione](#) di questo sindacato in merito al mancato pagamento delle ore di re-training effettuate al di fuori dell'orario ordinario, non sia stato recepito dal Dipartimento e, al contrario, si continua principalmente sulla strada di voler evitare di corrispondere economicamente al personale vigifuoco le ore prestate per il mantenimento delle abilitazioni necessarie a svolgere la mansione che l'Amministrazione pretende.

La bozza trasmessa infatti, appare poco o niente orientata alla qualità ed efficacia dell'azione di mantenimento e miglioramento delle abilità tecnico-operative del personale VV.F. e molto orientata verso l' azione di risparmio (sulla pelle dei vigili del fuoco), puntualmente operata dalla dirigenza del Corpo. Questo purtroppo senza che venga tenuta nella giusta considerazione la principale caratteristica di un buon lavoro di riforma, e cioè l'invarianza della qualità dei risultati al variare delle risorse investite ! Connotato questo fondamentale nella gestione di qualsiasi tipologia di impresa, ma ancora del tutto assente nella nostra Amministrazione, evidentemente ferma nella propria autoreferenzialità che la sottrae a qualsiasi serio sistema di verifica della qualità del lavoro svolto.

Il CONAPO contesta la previsione del rinnovato impiego unilaterale dell'istituto della Banca delle ore, che le norme contrattuali hanno invece pensato quale "facoltà del dipendente" e che invece viene arrogamente utilizzato quale "obbligo" dalla maggioranza dei dirigenti, anche nella forma espressiva "o così o niente".

Nel dettaglio della bozza di circolare:

- Al 2° punto (pag.1) si legge: “recuperando le ore eccedenti rese al di fuori dell’orario”, riferita al personale giornaliero che affianca quello turnista per attività di retraining, fatta salva la facoltà di scelta dei lavoratori di voler vedere retribuite le ore prestate, non è chiaro se l’obbligo del recupero delle ore aggiuntive sia per il delta di ore che esulano le 36 ore settimanali che tale personale deve rendere (qualora l’attività di retraining sia stata svolta utilizzando parte di queste ore e parte in esubero) ovvero trattasi di recupero delle ore all’interno dell’orario di servizio. Anche qui è necessario specificare meglio l’ambito di applicazione;
- Al 3° punto (pag. 2) si citano le attività chiamate “residuali”, che però, a conti fatti tali non sono. Sono invece consistenti i numeri dei mantenimenti che per loro natura richiedono l’impegno contemporaneo e prolungato di un numero elevato di operatori, necessariamente provenienti da più turni. Per questa ragione è necessario calcolare preventivamente quale sia questo impegno, sulla base delle necessità reali, e dedicarvi le risorse necessarie.
- Sempre al 3° punto (pag.2) è indicato “potranno essere autorizzate al di fuori dei turni di pertinenza, in straordinario da compensare con ore di recupero o con emolumenti accessori...”, non è specificato, come previsto dall’art. 19 D.P.R. 7 Maggio 2008, che **su richiesta del dipendente** è riconosciuto il diritto al pagamento delle ore prestate aggiuntive all’orario d’obbligo ovvero inserite nella banca delle ore. Questa “imprecisione” lascerebbe il campo aperto a interpretazioni fantasiose di vari dirigenti cui piace far carriera con i risparmi di gestione (sulla pelle dei vigili del fuoco) , come accaduto fino ad oggi e per questo è necessario essere più precisi riportando le previsioni delle norme contrattuali sullo straordinario e sulla facoltà per il dipendente di optare per la “banca ore”.
- Inoltre non ci appare congruo, ai fini del buon funzionamento dell’apparato di soccorso (ed anche dei re-training), prevedere l’impiego operativo nel servizio di soccorso tecnico urgente del personale in addestramento, particolarmente se ciò viene disposto al fine di tenere conto del numero di lavoratori necessari per la copertura degli organici operativi. È del tutto evidente che i tempi di intervento non potrebbero essere rispettati, e di molto, e che, particolarmente in determinati settori, come ad esempio il SAF, l’NBCR, l’acquatico, ecc., ciò sarebbe impossibile per le oggettive condizioni in cui si troverebbe il personale (parete, forra, mare, ecc.), che sarebbero tali da rendere irrealizzabile tale disposto. Si pensi solo ai SAF, SA, sommozzatori ecc. che si troverebbero in parete, forra, acqua e via scorrendo. Proprio non si comprende come si possa pensare ad un impiego operativo di questo personale, che avrebbe tempi lunghi per rifare il materiale e spesso zone male servite dalla rete viaria da attraversare! In ottica di coperta sempre più corta (soprattutto a seguito del riordino) si ritiene che tale attività sia inconciliabile con le primarie esigenze di soccorso e debba essere svolta a parte per poter mantenere inalterati gli standard di soccorso. Per quanto sopra riteniamo opportuno già in sede di stesura della bozza di prevedere un’organizzazione diversa in modo che i dirigenti locali, per garantire il soccorso tecnico ordinario, non si trovino di fronte ad una **disposizione inapplicabile** (come pare essere la bozza in oggetto). D’altra parte, **le 40 settimane previste appaiono incompatibili con la consistenza numerica degli organici dei vigili del fuoco**, rispetto alla necessità di mantenere in servizio operativo un numero di vigili del fuoco sufficiente a garantire il servizio di soccorso pubblico.

Altri gravi dubbi sono generati dalle modalità di addestramento previste. In particolare desta preoccupazione l’indicazione di “ottimizzare” l’uso dei siti di addestramento, che così come indicato farebbe venire meno una caratteristica che per molte delle attività in predicato è

fondamentale: la diversificazione degli ambienti. Esercitarsi sempre e solo nello stesso ambiente, in ossequio ai principi di (falso) risparmio economico ed in spregio a quelli della buona formazione è una previsione che non dovrebbe appartenere alla Direzione Centrale per la Formazione !

Ugualmente preoccupante è la previsione, derivata dalla tabella allegata alla bozza di circolare, di **un solo addestramento annuale** per il personale SAF 1B, 2A e 2B. La cosa sarebbe talmente assurda da portare il Conapo ad ipotizzare un errore di battitura, del quale chiediamo conferma.

Sempre a proposito della tabella riassuntiva allegata alla bozza, evidenziamo che probabilmente l'elenco delle qualificazioni non è completo ed andrebbe integrato con altre, come ad esempio la TAS.

In conclusione il CONAPO vuole ricordare che sempre nella stessa sede di procedura di conciliazione con l'I On. Sottosegretario è stata concordata la stesura di una serie di attività minime di re-training per ogni specializzazione/qualificazione onde, evitare sprechi di ore per attività ridondanti che, stante l'assenza di una disposizione quadro in materia, è lasciata di volta in volta alle valutazioni dei singoli dirigenti locali. Se lo specchietto in ultima pagina dove sono riportate le circolari di riferimento è una conferma che i programmi di addestramento e re-training sono quelli contenuti nelle note indicate, sarebbe opportuno citarlo espressamente e magari recepire direttamente tali contenuti nella bozza di che trattasi (approfittando dell'occasione per modificare quello che c'è da modificare) procedendo alla contestuale abolizione di tutti questi documenti al fine di semplificare anche l'applicazione di un quadro normativo sempre più vasto e complesso.

Restando in attesa di una cortese riscontro, il CONAPO chiede un incontro sull'argomento e porge distinti saluti .



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

Si allega la bozza di circolare in argomento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLA O.S. RAPPRESENTATIVA DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE*

- CONAPO

OGGETTO: Attività di mantenimento e/o re-training nelle abilitazioni operative.

Si trasmette per opportuna conoscenza, l' allegato schema di circolare, relativa all'oggetto, pervenuto dalla Direzione Centrale per l'Emergenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo
Dipartimento e del Capo del Corpo
Nazionale VVF

Alle Direzioni Regionali

Ai Comandi Provinciali

**Oggetto: Attività di mantenimento e/o re-training nelle abilitazioni operative del personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

Com'è noto, anche ai sensi del Regolamento di Servizio, le vigenti disposizioni impongono che il personale in possesso di abilitazione è tenuto ad espletare servizi di mantenimento e/o re-training sulla base delle disposizioni impartite dal Dirigente responsabile, secondo le direttive generali del Dipartimento.

Al riguardo, con la presente circolare, si impartiscono nuove direttive che puntano a definire specifici criteri per l'espletamento delle suddette attività, senza pregiudicare l'efficienza dei servizi di soccorso, contemperando gli obblighi di mantenimento delle abilità ai fini della sicurezza dei lavoratori, secondo principi di uniformità e al tempo stesso ottimizzando i costi necessari per la puntuale ottemperanza a quanto previsto dalle specifiche disposizioni ministeriali per ciascuna specialità o specializzazione.

Alla luce di quanto premesso, si dispone che a decorrere dal _____ le attività di mantenimento e/o re-training vengano pianificate, coordinate e condotte sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

- l'attività di mantenimento e/o re-training deve essere resa obbligatoriamente dal personale nell'orario di servizio. A tal fine tutto il personale, sulla base delle abilitazioni possedute è inserito in turni di programmazione stabiliti dal Direttore Regionale;
- nella programmazione temporale di cui sopra, ciascun operatore è tenuto a prestare obbligatoriamente servizio per mantenimento e/o re-training nell'ambito dei turni di lavoro diurni di pertinenza, individuati sequenzialmente nell'ambito dei turni feriali anche a prescindere da quanto attualmente previsto da altre circolari in materia, il cui numero è stabilito in funzione delle abilitazioni possedute e della periodicità di addestramento richiesta; il personale che presta servizio con orario di lavoro giornaliero dovrà essere inserito nella programmazione del personale turnista recuperando le ore eccedenti rese al di fuori dell'orario previsto nelle giornate successive all'attività svolta;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- eventuali attività residuali di maggiore complessità che richiedono la partecipazione contemporanea di personale impegnato in più turni, potranno essere autorizzate al di fuori dei turni di pertinenza, in servizio straordinario, da compensare con ore di recupero o con emolumenti accessori nell'ambito del budget assegnato a ciascun Ufficio;
- l'individuazione dei turni di mantenimento e/o re-training del personale deve essere effettuata dai Direttori Regionali d'intesa con i Comandanti Provinciali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale sia provinciale che regionale, tenendo conto dell'ubicazione dei siti di addestramento, anche al fine della minimizzazione delle distanze chilometriche dalle sedi di servizio ove è presente il personale dipendente, oltre che degli istruttori eventualmente necessari, ottimizzando le risorse umane e strumentali da impiegare;
- il personale operativo in servizio presso gli Uffici Centrali dovrà essere inserito nelle programmazioni regionali unitamente al restante personale dei Comandi Provinciali, previa intesa con i Dirigenti responsabili;
- il personale impegnato nell'attività di mantenimento e/o re-training è comunque inserito nel dispositivo di soccorso regionale in squadre, queste ultime utilizzabili per indifferibili e/o specialistiche esigenze;
- sarà cura dei Direttori Regionali verificare il corretto adempimento dell'attività di mantenimento e/o re-training e i corrispondenti aggiornamenti in sede provinciale del LIF - libretto di formazione individuale, nonché provvedere all'attuazione dei programmi previsti per tutto il personale dei Comandi Provinciali dipendenti;
- il coordinamento nazionale dell'attività sarà effettuato dalla Direzione Centrale per la Formazione che, a tal fine, si interfacerà con le Direzioni Regionali per la definizione dei programmi e dei supporti didattici da utilizzare, nonché per l'abilitazione, la formazione, la standardizzazione e l'aggiornamento degli istruttori professionali e di specialità necessari, oltre che per i risultati attesi;
- per il necessario coordinamento e raccordo tra gli Uffici Centrali e Territoriali, i Dirigenti responsabili incaricheranno un funzionario per attuare le necessarie azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo indicato, anche attraverso la costante informazione dei Dirigenti per eventuali azioni correttive di competenza;
- i Direttori Regionali, annualmente, trasmetteranno alla Direzione Centrale per la Formazione un report statistico sull'attività di mantenimento e re-training, con evidenza dei risultati e delle criticità.

In accordo alle direttive generali sopra indicate, appare utile proporre, quale utile riferimento per i Direttori Regionali, lo sviluppo del seguente modello organizzativo.

1. Deve essere effettuata una ricognizione di tutto il personale operativo dipendente, compreso quello specialista, dagli Uffici Centrali, dai Comandi Provinciali e dalle Direzioni Regionali, ordinata per tipologia di specializzazione posseduta, sede di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- servizio, tipologia e durata dell'attività di mantenimento e/o re-training necessari (sulla base di quanto previsto da ciascuna disposizione ministeriale, che sinteticamente sono riepilogate nella tabella allegata), in modo da determinare in termini di ore il fabbisogno formativo globale, di specialità e/o specializzazione posseduta, evidenziandone la distribuzione sul territorio;
2. Deve essere effettuata la ricognizione di tutti gli istruttori presenti sul territorio regionale di competenza, utilizzabili per lo svolgimento dell'attività programmata prevista presso i siti individuati per ciascuna specialità/specializzazione;
 3. Devono essere individuati per ciascuna specialità e/o specializzazione i siti idonei all'espletamento delle attività di mantenimento e/o re-training, in modo da minimizzare gli spostamenti del personale, per il quale dovranno essere previsti i relativi mezzi di trasporto, con monitoraggio dei relativi costi;
 4. Devono essere applicati i programmi ed i supporti didattici coordinati dalla Direzione Centrale per la Formazione per l'abilitazione, la formazione, la standardizzazione e l'aggiornamento degli istruttori professionali e di specialità necessari;
 5. Per ciascun Ufficio Centrale o Territoriale, di norma, potranno partecipare all'attività di mantenimento e/o re-training programmata un numero di unità di personale pari a 1/20 dell'organico del turno, arrotondato per difetto;
 6. Il re-training viene svolto in turno diurno feriale, potendo il Direttore Regionale autorizzare la suddetta attività anche nei turni prefestivi da considerare recuperi per attività di re-training non compiute per particolari esigenze operative;
 7. Gli operatori specialisti, i SAF 2B, i cinofili, gli aeroportuali ed altri specificamente individuati dai Direttori Regionali di norma svolgeranno l'attività per gruppi omogenei;
 8. L'organizzazione del programma annuale di re-training e/o mantenimento deve essere sviluppato su un minimo di 40 settimane nel corso dell'anno, con individuazione nominativa del personale che deve effettuare l'attività, in funzione della distribuzione dello stesso sul territorio;
 9. All'esito dell'attività gli Uffici competenti dovranno aggiornare il LIF per il personale che ha partecipato con profitto.

Le presenti direttive aggiornano tutte quelle precedentemente impartite in materia di mantenimento e/o re-training per le specifiche abilità, anche laddove le stesse prevedano che le attività in questione vengano effettuate in giornate consecutive.

Al fine di avviare l'attività in modo omogeneo sul territorio nazionale, fino al _____ è istituito un Gruppo di supporto alle Direzioni Regionali per fornire i necessari ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(Giomi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato

Abilitazioni				
Abilità (1)	Disposizione di riferimento (2)	Descrizione (3)	Mantenimento (4)	Re-training (5)
TPSS	Circ. n. 6 del 20.04.2007	Tecniche di Primo Soccorso Sanitario	-	Obbligatorio ogni 12 - 18 mesi con programma di due giornate consecutive per complessive 16 ore (rif. Legge n. 120 del 3.4.2001 c.s.m.i.)
SAF 1B	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001	Soccorso Speleo Alpino fluviale	su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF 2A	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF 2B	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF FLUV.	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
Cinofili	Circ. n. 1 del 18.02.2011	Soccorso con cani	-	su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente
NBCR 2	Circ. n. 5 del 13.05.2004	Soccorso batteriologico, chimico e radiologico	su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente - durata 12 ore	-
NBCR 3	Circ. n. 5 del 13.05.2004		su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente - durata 18 ore	-
Aeroportuale	Circ. n. 12565 del 07.04.2014	Soccorso in aeroporto	-	su manovre stabilite da effettuarsi con cadenza di 24 mesi - durata 16 ore